



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA

(L.R. n. 9/2005 e successive modifiche)

**DELLA RISERVA NATURALE "TORBIERE DEL SEBINO"
SITO DI RETE NATURA2000 IT2070020 ZSC/ZPS "TORBIERE D'ISEO"**

Approvato con delibera del consiglio di Gestione n. 33 del 02/09/2025



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

Indice

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Ambito di competenza.....	4
Art. 3 – Compiti e attività dell'Ente Riserva.....	4
Art. 4 – Compiti del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica.....	5
Art. 5 – Requisiti delle guardie ecologiche volontarie.....	5
Art. 6 – Aspiranti guardie ecologiche volontarie.....	6
Art. 7 – Nomina a guardia giurata e incarico di guardia ecologica volontaria.....	6
Art. 8 – Guardie ecologiche onorarie.....	8
Art. 9 – Rinnovo e decadenza della nomina a guardia giurata.....	8
Art. 10 – Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza ecologica.....	9
Art. 11 – Modulistica.....	9
Art. 12 – Assemblea plenaria.....	9
Art. 13 – Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie.....	10
Art. 14 – Codice deontologico.....	11
Art. 15 – Atti d'accertamento.....	11
Art. 16 – Abbigliamento e segni distintivi.....	12
Art. 17 – Mezzi, attrezzature e basi logistiche.....	12
Art. 18 – Copertura assicurativa e patrocinio legale.....	13
Art. 19 – Provvedimenti disciplinari. Sospensione e cessazione dell'incarico.....	13
Art. 20 – Rimprovero verbale.....	15
Art. 21 – Rimprovero scritto.....	15
Art. 22 – Sospensione volontaria e cessazione dell'incarico.....	15
Art. 23 – Dimissioni e congedo.....	15
Art. 24 – Riammissione.....	16
Art. 25 – Disposizioni finali.....	16



ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "TORBIERE DEL SEBINO"

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 Mail: info@torbiere.it PEC: torbiere@pec.torbiere.it

Art. 1 – Finalità

1. L'Ente gestore della Riserva e del sito di Rete Natura 2000 ZPS/ZSC "Torbiere d'Iseo" provvede, ai sensi degli artt. 13, comma 2 lett. f), 25 bis, comma 7 lett. d) e 26, commi 1 e 2 della l.r. 86/1983, alla vigilanza tramite il proprio personale a ciò preposto o, previe opportune intese, può avvalersi dei Comuni, dei Carabinieri - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e del servizio di vigilanza ecologica.
2. L'Ente Gestore per le proprie finalità può avvalersi anche della collaborazione con altri gruppi volontari e associazioni del territorio.
3. L'Ente Gestore della Riserva Naturale Torbiere del Sebino (di seguito Ente Riserva) organizza il servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a) della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9, riconoscendo la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorendo la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, al fine di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
4. L'Ente Riserva esercita altresì, sulla base delle direttive approvate dalla Regione, funzioni di coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica nell'intero territorio della Riserva, con particolare riferimento alle forme di cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge regionale n. 9/2005.
5. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie (GEV):
 - a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell'ottica di tutela della salute pubblica;
 - c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;
 - d) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
 - e) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
 - f) collaborazione con enti anche diversi da quelli organizzatori del servizio, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
6. Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:
- a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;
 - c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;
 - d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

Art. 2 – Ambito di competenza

1. L'Ente Riserva esercita la vigilanza ai sensi degli artt. 13, comma 2 lett. f), 25 bis, comma 7 lett. d) e 26, commi 1 e 2 della l.r. 86/1983.

Art. 3 – Compiti e attività dell'Ente Riserva

1. L'Ente Riserva organizza il servizio volontario di vigilanza ecologica nel territorio della Riserva Naturale.
2. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori.
3. L'Ente Riserva:
 - a) organizza i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all'attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle pertinenti direttive regionali;
 - b) definisce i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;
 - c) attua le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui al presente regolamento;
 - d) conferisce gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie così come definite dalla legge 9/2005, rilascia i tesserini di riconoscimento e consegna alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;
 - e) nomina il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica e, sentito il suo parere, può individuare uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l'ente o, in mancanza, d'ufficio;
 - f) approva annualmente il programma delle attività da svolgere, la relazione e il rendiconto finale delle attività svolte da presentare alla Regione;
 - g) assicura la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
- h) invia, su richiesta dei Comuni, report sintetico delle attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie nell'ambito territoriale di riferimento del Comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
4. Il ruolo di responsabile del servizio di vigilanza ecologica, di cui al comma 3, è attribuito annualmente dal Consiglio di gestione e può essere svolto dal direttore dell'Ente Riserva.

Art. 4 – Compiti del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica

1. Il Responsabile del servizio di vigilanza ecologica:
- a) convoca periodicamente le GEV, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
 - b) predispone settimanalmente, di norma entro il venerdì antecedente alla settimana di riferimento, gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e temperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio che dovrà sempre essere svolto almeno in coppia;
 - c) cura l'approvvigionamento, la distribuzione e l'efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l'osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;
 - d) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;
 - e) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
 - f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento;
 - g) cura il rendiconto annuale dei fondi, da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
 - h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione, eventualmente da esplicitarsi, previo accordi con gli enti competenti, sull'intero territorio regionale;
 - i) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore delle guardie ecologiche volontarie;
 - j) cura l'acquisizione e la tenuta dei dati e delle informazioni da trasmettere alla Regione ai fini dell'attività valutativa di cui all'articolo 11bis della l.r. n. 9/2005;
 - k) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento o assegnatigli dagli organi dell'Ente Riserva;

Art. 5 – Requisiti delle guardie ecologiche volontarie

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria deve, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 9/2005:
- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non avere subito condanne penali definitive;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
- d) possedere i requisiti fisici, tecnici e morali che la rendono idonea al servizio;
 - e) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;
 - f) frequentare i corsi di formazione ed effettuare l'addestramento pratico;
 - g) superare l'esame teorico-pratico davanti alla commissione regionale di cui alla l.r. n. 9/2005;
 - h) conseguire la nomina a guardia giurata.
2. Ai fini della nomina a guardia particolare giurata, l'aspirante Guardia Ecologica Volontaria deve essere altresì in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), ovvero:
- a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;
 - b) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva (quando previsti);
 - c) sapere leggere e scrivere;
 - d) non avere riportato condanna per delitto;
 - e) essere persona di ottima condotta politica e morale;
 - f) essere munito della carta d'identità;
 - g) essere iscritto alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
3. La nomina a guardia particolare giurata è approvata dal Prefetto ed ha validità biennale;
4. La sussistenza dei requisiti fisici necessari allo svolgimento dell'attività di Guardia Ecologica Volontaria è attestata dal certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico di base.

Art. 6 – Aspiranti guardie ecologiche volontarie

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria, ai fini della partecipazione al corso di formazione organizzato dall'Ente Riserva ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b), c), d), e);
2. Le guardie ecologiche volontarie che siano già in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, che volessero prestare servizio presso la Riserva, possono richiedere il trasferimento dall'Ente di appartenenza all'Ente Riserva;
3. Il trasferimento di cui al comma 2 può avvenire a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell'ente di appartenenza, della comunicazione alla prefettura e di un colloquio con il direttore in cui verranno valutate le conoscenze dei regolamenti e del territorio della Riserva; In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata, qualora necessario, al rilascio di nuovo decreto prefettizio di guardia giurata;
4. L'aspirante guardia ecologica volontaria è tenuta a comunicare tempestivamente all'ente riserva eventuali mutamenti relativi ai propri requisiti di cui al comma 1;

Art. 7 – Nomina a guardia giurata e incarico di guardia ecologica volontaria

1. L'aspirante guardia ecologica volontaria che ha superato l'esame innanzi alla commissione regionale al termine dell'apposito corso di formazione presenta all'ente gestore la richiesta di avvio della procedura per conseguire la nomina a guardia giurata e l'incarico a guardia



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
- ecologica volontaria, corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica presenta istanza al Prefetto ai sensi dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata;
 3. A seguito del perfezionamento delle procedure previste all'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.), ivi compreso il relativo giuramento, la guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni e attività di cui all'articolo 1 mediante l'atto di incarico;
 4. L'ente riserva conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate mediante atto dirigenziale, che individua l'ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative con gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2005;
 5. Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere diversi da quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l.r. 9/2005;
 6. Ai fini del rilascio dell'atto di incarico la guardia ecologica volontaria deve produrre all'Ente Gestore:
 - a) una dichiarazione con la quale si impegna a rispettare il vigente regolamento dell'Ente Riserva del servizio volontario di vigilanza ecologica;
 - b) un certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica, ovvero l'idoneità allo svolgimento del servizio;
 - c) Nell'espletamento del servizio di istituto, la guardia ecologica volontaria porta il distintivo approvato dal Prefetto ai sensi dell'articolo 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento T.U.L.P.S.);
 7. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'Ente Riserva garantisce l'affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo della Riserva stessa.
 8. Per ogni guardia ecologica è istituito e custodito dal responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica un fascicolo matricolare, in cui vengono conservati e annotati atti, fatti e scadenze relativi al servizio, quali: generalità, residenza, auto private usate per servizio, corsi frequentati, specializzazioni conseguite, adesione ad attività di protezione civile, scadenze e rinnovi del decreto di guardia giurata e di nomina a guardia ecologica volontaria, provvedimenti disciplinari, elenco delle vestizioni e del materiale assegnato, varie. Il fascicolo matricolare, eventualmente realizzato su supporto informatico, è conservato per cinque anni dalla cessazione del servizio.



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

Art. 8 – Guardie ecologiche onorarie

1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all'Ente Riserva la nomina a guardia ecologica onoraria (GEO), al fine di limitare la propria attività, offrendone la disponibilità, a supporto in attività di:
 - a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
 - b) raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e monitoraggio ambientale;
 - c) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.
2. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica assicura il coordinato svolgimento delle attività delle guardie ecologiche volontarie e delle guardie ecologiche onorarie.
3. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, salvo la minor età determinata dall'Ente Gestore sulla base delle condizioni fisiche e della tipologia delle mansioni assegnate.
4. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari previste all'articolo 9 della l.r. n. 9/2005 e coloro cui sia stato revocato l'incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.

Art. 9 – Rinnovo e decadenza della nomina a guardia giurata

1. L'istanza al Prefetto per il rinnovo della approvazione della nomina a guardia particolare giurata è subordinata:
 - a) Allo svolgimento del numero minimo di 168 ore di servizio per ciascun anno di validità del decreto prefettizio. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la Guardia sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l'ente riserva può valutare sulla revoca dell'incarico.
 - b) All'assenza di richiami scritti o di sospensioni dal servizio nel corso del biennio precedente la cui istruttoria, sentita la Guardia, si sia conclusa con la conferma di azioni dolose o violazioni gravi che possano aver pregiudicato l'immagine o causato danni patrimoniali all'Ente Riserva;
 - c) Alla accertata conferma di idoneità alla mansione da parte del medico;
2. La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo;
3. Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a guardia ecologica e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia giurata, ovvero di perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 durante il periodo di validità del decreto prefettizio, ovvero per il possesso, in qualità di volontario, di altro decreto di guardia giurata a qualsiasi titolo acquisito, che lo abilita alla vigilanza ambientale nella provincia di Brescia o in altre province.



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

Art. 10 – Modalità di svolgimento del servizio di vigilanza ecologica

1. La Guardia Ecologica Volontaria, ai fini dello svolgimento delle attività con le altre guardie ecologiche:
 - a) Partecipa con regolarità alle riunioni programmate dal responsabile o dal coordinatore del servizio;
 - b) Segnala al proprio coordinatore, o in sua mancanza al responsabile del servizio, eventuali problemi o esigenze riscontrate durante l'attività, formulando proposte migliorative e innovative, anche a beneficio di tutto il servizio di vigilanza ecologica;
 - c) Consegna senza ritardo la documentazione destinata al servizio, tra cui i rapporti di servizio, i verbali, i formulari, le schede di controllo e quelle per gli interventi di educazione ambientale.

Art. 11 – Modulistica

1. L'Ente Riserva predispone la modulistica da utilizzare nell'ambito del servizio volontario di vigilanza ecologica, anche sulla base di quanto definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a) della l.r. n. 9/2005. comunicazione disponibilità a svolgere il servizio;
2. La modulistica è definita dal direttore almeno con riferimento ai seguenti documenti:
 - a) Modello comunicazione disponibilità a svolgere il servizio GEV;
 - b) Modello ordine di servizio (ODS);
 - c) Modello relazione di servizio;
 - d) Modello verbale di accertamento illecito amministrativo;
 - e) Modello verbale di segnalazione illecito amministrativo;
3. I verbali di accertamento e di segnalazione e i rapporti di servizio devono essere trasmessi senza ritardo, normalmente tramite il proprio Coordinatore, laddove individuato, al Responsabile del servizio di vigilanza ecologica;
4. Il responsabile del servizio di vigilanza ecologica volontaria cura la trasmissione tempestiva dei verbali di accertamento e di segnalazione agli uffici provinciali od Enti competenti per materia in relazione agli illeciti oggetto di accertamento o segnalazione, ai fini della eventuale contestazione differita e delle attività conseguenti all'accertamento;
5. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica cura la trasmissione dei verbali di accertamento o segnalazione riguardanti fatti che possono costituire reato all'Autorità giudiziaria, comunicando la relativa notizia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale;

Art. 12 – Assemblea plenaria

1. L'assemblea plenaria delle guardie ecologiche volontarie ed onorarie viene convocata almeno due volte all'anno, a cura del responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, mediante comunicazione personale a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altro mezzo idoneo, con preavviso di almeno 10 giorni.
2. L'assemblea costituisce momento di incontro e di discussione su tematiche di carattere generale riguardanti il servizio, la sua organizzazione e gli interventi sul territorio, al fine di raggiungere uniformità di comportamenti, scambio di reciproche esperienze di servizio, formare programmi e progetti di carattere promozionale ed educativo.



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

3. Nel corso dell'assemblea l'Ente Riserva può presentare la propria programmazione delle attività o formulare proposte di attività, illustrare normative o quant'altro ritenga utile od opportuno ai fini dello svolgimento del servizio.
4. L'assemblea nomina fra i presenti un segretario, con il compito di redigere il verbale della riunione, che dovrà essere validato dal responsabile del servizio anche successivamente al termine dell'assemblea e reso disponibile a tutti i partecipanti ed invitati.

Art. 13 – Doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie

1. Nell'espletamento delle proprie funzioni la GEV deve:
 - a) Assicurare almeno centosessantotto (168) ore di servizio annue, dando comunicazione della disponibilità di giornate e orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il Responsabile del servizio;
 - b) Svolgere il servizio nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal Responsabile;
 - c) Operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) Redigere in modo chiaro e completo, per ogni turno di servizio, il rapporto dell'attività svolta e ogni altro atto conseguente facendoli pervenire senza ritardo al responsabile del servizio o al coordinatore, laddove previsto;
 - e) Qualificarsi quale guardia ecologica volontaria della Riserva Naturale, esibendo il tesserino di riconoscimento e portare in modo visibile il distintivo;
 - f) Attenersi alle disposizioni del responsabile di servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;
 - g) Operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;
 - h) Prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione;
 - i) Collaborare con le altre guardie ecologiche e gli operatori dell'ente riserva o dei volontari coordinati dall'Ente mediante opportuna convenzione e favorire la comunicazione e il coordinamento operativo ai fini del miglior svolgimento del servizio;
 - j) Partecipare regolarmente alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni operative convocate dal Responsabile del servizio o dal Coordinatore;
 - k) Non portare armi di qualsiasi tipologia durante il servizio; l'infrazione a tale divieto comporta l'immediata revoca della nomina;
 - l) Segnalare per iscritto al Responsabile del servizio e, ove il caso lo richieda, denunciare alle competenti Autorità, eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti di materiali, mezzi e attrezzature in dotazione;
 - m) Rendicontare entro il giorno 15 del mese successivo dettagliando i percorsi effettuati, i mezzi utilizzati e gli atti di servizio, secondo le modalità definite dal responsabile di servizio;
 - n) Portare in modo visibile il distintivo regionale;
 - o) Sottoporsi alle visite mediche previste dall'Ente Riserva ai fini dell'accertamento della idoneità alla mansione e osservare le limitazioni e prescrizioni previste dal medico competente;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
- p) Rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento, nelle normative regionali di riferimento e nelle disposizioni di servizio dell'Ente Riserva, oltre che il rispetto delle norme previste dalle leggi e dai regolamenti per l'attività svolta dai pubblici ufficiali;

Art. 14 – Codice deontologico

1. La guardia ecologica volontaria deve:

- a) Osservare il segreto d'ufficio, mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso, sia nell'esercizio sia oltre le proprie funzioni;
- b) Indossare, in servizio, l'uniforme assegnata e fornita dall'ente riserva;
- c) Svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, operando con senso di responsabilità e astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio o all'immagine dell'ente riserva;
- d) Non rilasciare interviste, dichiarazioni, o fornire informazioni agli organi di stampa o altri addetti alla comunicazione pubblica inerenti al servizio, concordando preventivamente con il Responsabile del servizio eventuali comunicazioni con l'esterno;
- e) Non cercare di imporre i propri valori etici o morali ma proporre comportamenti di salvaguardia della natura, promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone interessate;
- f) Seguire le direttive dell'ente riserva nello svolgimento delle attività, assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- g) Agire senza fini di lucro, anche indiretto, e non accettare regali o favori;
- h) Avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore quando si è in divisa, al fine di evitare giudizi negativi per il prestigio e decoro dell'ente che si rappresenta;
- i) In nessun caso e per nessuna ragione qualificarsi come guardia ecologica volontaria per scopi privati;
- j) astenersi da atti che possano ledere la dignità delle persone;
- k) comunicare all'Ente Riserva la sussistenza di motivi sanitari e/o personali che non consentono lo svolgimento, anche temporaneo del servizio.

Art. 15 – Atti d'accertamento

- 1. Le guardie ecologiche volontarie, nell'esercizio dell'attività di accertamento degli illeciti amministrativi di competenza, operano nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 1/2012 e della Legge n. 689/1981, nonché le altre disposizioni legislative contenute nella disciplina di settore;
- 2. Per l'accertamento delle violazioni nel territorio di competenza le guardie ecologiche volontarie possono:
 - a) assumere informazioni;
 - b) procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora;



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
- c) procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
 - d) procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. Nell'espletamento dell'attività di accertamento la GEV deve osservare le leggi vigenti, avendo cura in particolare di:
- a) rispettare la privata dimora e la proprietà privata, ricercando l'espresso consenso dell'avente diritto. Non è consentito scavalcare recinzioni, siepi vive o qualsiasi altro "stabile riparo" posto a tutela di fondi altrui o entrare in altri beni immobili o mobili adibiti a luogo di lavoro;
 - b) non procedere a perquisizioni (ad esempio, ricerca di cose che si ritengono occultate su persone o dentro zaini, borse o bagagliai di auto e simili, salvo che la cosa venga spontaneamente consegnata dalla persona interessata e di ciò venga dato espressamente atto dalla guardia nel verbale);
 - c) non procedere ad attività che possono mettere a repentaglio la propria e l'altrui incolumità fisica;
 - d) attenersi alle norme del codice deontologico;

Art. 16 – Abbigliamento e segni distintivi

- 1. Per abbigliamento e segni distintivi si intendono:
 - a) il distintivo regionale del servizio, che deve essere indossato in modo visibile durante lo svolgimento dell'attività;
 - b) il vestiario fornito dall'ente Riserva, sul quale applicare i segni di riconoscimento;
 - c) Tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente riserva e consegnato alla guardia ecologica all'inizio dell'attività;

Art. 17 – Mezzi, attrezzature e basi logistiche

- 1. La sede del servizio è stabilita presso il centro accoglienza visitatori, sito nel comune di Iseo in via tangenziale sud. I giorni e gli orari dell'apertura del centro visite da parte delle guardie ecologiche volontarie saranno stabili dall'ente riserva in base alle esigenze gestionali e di servizio;
- 2. L'ente riserva potrà dotarsi di un apposito automezzo di servizio, previa individuazione di idonea fonte di finanziamento. In assenza è permesso alle guardie di utilizzare il proprio mezzo privato, senza nessun onere a carico dell'Ente Riserva;
- 3. L'Ente Riserva si impegna a fornire il necessario per l'espletamento del servizio sulla base della disponibilità di bilancio; il materiale e le attrezzature saranno inventariati in apposito registro tenuto presso la sede dell'Ente e sul quale andranno apposte tutte le annotazioni sull'uso del materiale;
- 4. Le guardie sono personalmente responsabili degli strumenti e attrezzi utilizzati;
- 5. Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori dalla sede, dovrà essere autorizzato dal responsabile del servizio e sarà indicata sul registro della guardia che ne farà uso. Al termine dell'utilizzo vanno lasciate e riposte nel luogo dal quale sono state prelevate; guasti e smarrimenti vanno prontamente segnalati al responsabile.



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

Art. 18 – Copertura assicurativa e patrocinio legale

1. La Regione garantisce alle guardie ecologiche la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
2. Ciascuna guardia ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione e rinuncia ad ogni azione di rivalsa e di risarcimento danni nei confronti dell'ente riserva;
3. La guardia ecologica, all'atto del ritiro, per accettazione ed osservanza, del presente regolamento, esenta l'ente riserva da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o colpa nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento degli incarichi assegnati;
4. Le guardie ecologiche disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano l'Ente gestore da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi;
5. La denuncia alla competente struttura organizzativa della Regione Lombardia di eventi dannosi, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" e successive modifiche, deve avvenire mediante un rapporto di servizio da far pervenire alla Provincia, entro cinque giorni, se non diversamente previsto in accordo con il responsabile del servizio.
6. Alla guardia ecologica è garantito il patrocinio legale nella misura e con le modalità previste per i dipendenti dell'Ente, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati.

Art. 19 – Provvedimenti disciplinari. Sospensione e cessazione dell'incarico

1. Le violazioni, da parte delle guardie ecologiche, degli obblighi disciplinati agli articoli 12, 13 e 14 danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione e previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) rimprovero verbale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) sospensione dal servizio;
 - d) revoca dell'incarico.
2. La tipologia e l'entità della sanzione sono determinati nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità in relazione alla gravità delle mancanze e tenuto conto delle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'ente riserva o al servizio, in base ai seguenti criteri generali:
 - a) intenzionalità del comportamento, recidiva, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
 - b) rilevanza degli obblighi violati;
 - c) grado di danno o di pericolo causato all'Ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
 - d) sussistenza di circostanza aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento nei confronti degli utenti e all'eventuale recidiva;
 - e) al concorso nella violazione di più guardie ecologiche in accordo tra di loro.
3. Alla guardia ecologica responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità;

4. Nei casi di cui al comma 1, lettere c) e d):
 - a) entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica;
 - b) la Guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o le stesse non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l'ente riserva dispone la sospensione del servizio o la revoca dell'incarico;
 - c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
 - d) dall'avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall'incarico;
 - e) i provvedimenti di sospensione o di revoca sono assunti dal direttore e sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al Prefetto competente.
5. L'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso, da un minimo di 15 ad un massimo di 60 giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita dal presente regolamento e in base alla procedura di cui al comma 4, in caso di accertamento di irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati, di gravità tale da non poter essere sanzionate con un rimprovero verbale o scritto ai sensi degli articoli 20 e 21, imputabili al comportamento della guardia stessa, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate.
6. La sospensione è disposta dal direttore nei seguenti casi:
 - a) violazione di particolare gravità dei doveri di cui agli articoli 14, 15 e 16;
 - b) reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del rimprovero scritto, commessi nel biennio precedente;
 - c) uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
 - d) abuso di sostanze alcoliche;
 - e) partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione dell'ente riserva ovvero espressione in divisa o durante il servizio di opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone.
7. La revoca dell'incarico è disposta dal Consiglio su proposta del direttore nei seguenti casi:
 - a) violazione di particolare gravità dei doveri di cui agli articoli 14, 15 e 16, intervenuta nel corso del biennio precedente una sospensione dal servizio;
 - b) autosospensione dal servizio senza autorizzazione dell'ente riserva;
 - c) commissione di una violazione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di servizio tra volontario e ente riserva.
8. L'incarico di guardia ecologica volontaria è altresì revocato dall'ente riserva, con l'osservanza della procedura di cui al comma 4, al venir meno di uno o più requisiti di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
9. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio, purché sussistano le condizioni di idoneità fisica in relazione alle tipologie delle mansioni assegnate, attestate da idonea certificazione medica, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

dell'ottantacinquesimo anno di età le Guardie ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall'incarico.

10. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall'incarico, la guardia ecologica restituisce immediatamente all'ente riserva la divisa il tesserino, il distintivo e, se in dotazione o comunque detenuti, gli altri mezzi, materiali e attrezzature personali.

Art. 20 – Rimprovero verbale

1. Il rimprovero verbale consiste in un ammonimento orale con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità, generalmente a carattere colposo.
2. Il rimprovero verbale è inflitto dal responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, anche su eventuale segnalazione del coordinatore, previa in ogni caso audizione della guardia ecologica a difesa sui fatti addebitati.

Art. 21 – Rimprovero scritto

1. Il rimprovero scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:
 - a) la reiterazione di comportamenti già commessi nell'anno antecedente il fatto e puniti con rimprovero verbale;
 - b) la negligenza in servizio;
 - c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
 - d) l'inosservanza lieve al codice deontologico.
2. Per l'applicazione della sanzione del rimprovero scritto si applica la procedura dell'articolo 19, comma 4, per quanto compatibile.
3. Del richiamo scritto è inserita copia nel fascicolo matricolare.

Art. 22 – Sospensione volontaria e cessazione dell'incarico

1. La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, su richiesta della guardia ecologica, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di un (1) anno ogni cinque di servizio.
2. La Guardia in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione all'Ente gestore.
3. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria la Guardia non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.
4. La cessazione del servizio deve essere preceduta o unita alla riconsegna delle divise, debitamente lavate e stirate, del distintivo, del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dall'Ente gestore.

Art. 23 – Dimissioni e congedo

1. In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a guardia ecologica l'interessato deve darne comunicazione scritta all'ente gestore; la comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere però resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione.



**ENTE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"TORBIERE DEL SEBINO"**

Indirizzo: Via Europa 5 – 25050 Provaglio d'Iseo (BS)

Sito internet: www.torbiere Sebino.it

Codice Fiscale: 98010480170

Tel: 030 9823141 **Mail:** info@torbiere.it **PEC:** torbiere@pec.torbiere.it

-
2. Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, debitamente lavate e stirate, del tesserino di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dall'ente gestore.
 3. La guardia ecologica volontaria non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio.

Art. 24 – Riammissione

1. Il cittadino già guardia ecologica volontaria della Provincia di Brescia può presentare istanza motivata di riammissione, entro tre anni dalla perdita della nomina a guardia ecologica volontaria.
2. In tutti i casi la nomina a guardia ecologica volontaria è comunque subordinata, oltre che al relativo esame, al rilascio del decreto prefettizio di guardia giurata.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Il servizio svolto dalle Guardie è volontario e non dà titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente regolamento, la qualifica di guardia particolare giurata non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o a contenuto patrimoniale con l'ente riserva.
2. In relazione a quanto eventualmente non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.
3. Il presente regolamento è consegnato a ciascuna guardia ecologica per accettazione ed è pubblicato sul sito WEB istituzionale.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ente gestore.